

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1374}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Deputato **MARCHETTI**

Presentata il 18 dicembre 1972

Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'istituzione di un collegio unico nazionale degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presentiamo contestualmente una proposta di legge che reca: « Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto e la rappresentanza parlamentare degli italiani residenti all'estero » e la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 56 e 57 della Costituzione, per garantire questa rappresentanza nel Parlamento italiano.

L'importanza e l'urgenza del riconoscimento di questi diritti di voto e di rappresentanza sono ben note a tutti coloro che vivono o conoscono la tormentata, inaccettabile negazione pratica di tali fondamentali diritti finora mantenuta.

E nel momento in cui si propone di riconoscere il diritto di voto appare chiaro e indispensabile che tale voto sia riservato, per ragioni pratiche e funzionali, a cittadini che esprimono le vere, autentiche, attuali necessità e volontà politiche delle collettività italiane all'estero.

La considerazione primaria dell'opportunità di una rappresentanza diretta dell'emigrazione è contestuale alla considerazione che il voto alle liste e ai candidati delle circoscrizioni e dei collegi di origine degli elettori italiani residenti all'estero è impossibile, per la presenza di ben trentadue circoscrizioni

elettorali per la Camera dei deputati e di ben duecentotrentotto collegi senatoriali.

La semplice documentazione sulle liste e sulle candidature e le innumerevoli schede, distinte per collegio o circoscrizione, da distribuire ai diversi elettori all'estero, secondo il comune italiano di provenienza, rendono assolutamente impraticabile il sistema elettorale normale. Senza contare lo scrutinio che sarebbe dispersivo, fonte di contestazioni e di prevedibili gravissimi ritardi nella proclamazione degli eletti.

D'altra parte una rappresentanza proporzionale teoricamente legittima e giusta è praticamente impossibile e irrealizzabile: per la estrema difficoltà di un censimento — iniziale e decennale — anche approssimativo dei cittadini e quindi degli elettori residenti all'estero (costosissimo sia per il personale che per i sistemi di ricerca, per la dispersione capillare in tutto il mondo degli emigranti italiani) e poi difficoltoso e costoso da aggiornare (per l'estrema mobilità territoriale e la complessità di un servizio di anagrafe permanente all'estero).

Infine, dopo la creazione in Italia delle regioni a statuto ordinario, aumentare il numero complessivo dei deputati e dei senatori è in netto contrasto con lo spirito e le conqui-

ste della riforma regionalistica dello Stato, che eliminerà molto lavoro del Parlamento nazionale, con il decentramento costituzionale dei compiti prima riservati allo Stato stesso e ora di competenza regionale.

Anche la giusta attesa dell'opinione pubblica che chiede una riduzione del numero dei deputati e dei senatori non permette di ampliare il numero complessivo, mentre sembra

logico, nel momento in cui dovranno essere rinnovate le ripartizioni dei seggi, sia della Camera dei deputati che del Senato in base ai risultati del censimento del 24 ottobre 1971, che esse vengano effettuate in base al numero dei seggi ridotti per la creazione di un collegio unico nazionale, rispettivamente per la Camera e per il Senato, riservati ai rappresentanti degli elettori italiani all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 56 della Costituzione, modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, di cui seicento eletti nelle circoscrizioni della Repubblica e trenta nel collegio unico nazionale degli elettori italiani residenti all'estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicento seggi tra le circoscrizioni del territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La legge stabilisce le norme per la presentazione delle liste, la votazione e l'attribuzione dei trenta seggi del collegio unico nazionale degli elettori italiani residenti all'estero ».

ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione, modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e successivamente dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, di cui trecento eletti nelle circoscrizioni della Repubblica e quindici nel collegio unico nazionale degli elettori italiani residenti all'estero.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette: il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei trecento seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La legge stabilisce le norme per la presentazione delle liste, la votazione e la ripartizione dei quindici seggi del collegio unico nazionale degli elettori italiani residenti all'estero ».